

Pubblicato il 22/10/2020

N. 00321/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 00402/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2020, proposto da

Lega per l'Abolizione della Caccia (L.A.C.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Guidi, Marco Castagnola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi e Cecilia Maria Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*e con l'intervento di*

*ad opponendum:*

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Marche, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia Regionale Marche, Comitato Federativo Arcicaccia Marche, Enalcaccia Pesca e Tiro -Delegazione Regionale Marche, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati

Oswaldo Lucciarini, Giovanni Fattorini, Giorgio Salustri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della deliberazione della Giunta regionale n. 1060 del 28.7.2020, avente ad oggetto "L.R. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2020/2021" nonché per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- le censure formulate in ricorso appaiono *prima facie* infondate, atteso che:

a) con riguardo al primo motivo, la Regione Marche (a differenza di quanto era accaduto nella vicenda definita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8669/2019) non si è limitata a scalare dall'arco temporale massimo di cui parla l'art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992, per compensazione della preapertura e/o della chiusura posticipata, le sole giornate di caccia concesse in preapertura o in post-chiusura, ma una intera decade (visto che per le specie Colombaccio, Cornacchia Grigia, Ghiandaia e Gazza l'art. 18, comma 1, consentirebbe la caccia dalla terza settimana di settembre, mentre l'impugnato C.V. la consente

dal 1° ottobre. Pertanto, appare legittima anche la previsione, per le specie Cornacchia Grigia, Ghiandaia e Gazza, della chiusura posticipata al 10 febbraio 2021). Per quanto riguarda il Cinghiale, e limitatamente alla Provincia di Macerata, va evidenziato che la caccia non è stata consentita “dal” 25 ottobre, ma “il” 25 ottobre, e poi dal 1° novembre 2020 al 30 gennaio 2021 (con “recupero”, dunque, della giornata di preapertura del 25 ottobre). Si deve dunque ritenere che la Regione Marche abbia nella sostanza rispettato la *ratio* dell’art. 18, comma 2, della legge-cornice statale;

b) con riguardo al secondo motivo, e premesso che l’art. 18, comma 6, della L. n. 157/1992 non prevede un vero e proprio parere dell’ISPRA (“sentito” l’Istituto nazionale per la fauna selvatica) e dà rilievo anche alle consuetudini locali, l’impugnato C.V. *in parte qua* appare congruamente motivato;

c) con riguardo al terzo, quarto, quinto e sesto motivo, il C.V. appare congruamente motivato (per le singole censure si rimanda ai pertinenti passaggi della sentenza n. 496/2020 di questo Tribunale, nonché, con riguardo alla problematica del prelievo del Moriglione e della Pavoncella, al fatto che I.S.P.R.A., in analoghi pareri rilasciati nel corso del 2020 ad altre Regioni, ha espresso l’avviso che tale prelievo non debba al momento essere sospeso);

- la domanda cautelare va dunque respinta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Tommaso Capitano**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Conti**

IL SEGRETARIO